



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore all'urbanistica, ambiente  
e lavori pubblici**

Via Jacopo Aconcio, 5

Tel. 0461493204- Fax 0461493203

e-mail: [ass.urbambiente@provincia.tn.it](mailto:ass.urbambiente@provincia.tn.it)

AI  
COMUNI  
LORO SEDI

AI  
COMPENSORI  
LORO SEDI

AL  
CONSORZIO DEI COMUNI  
TRENTINI  
Via Torre Verde n. 21  
38100 - TRENTO

ALLA  
RAPPRESENTANZA UNITARIA  
DEI COMUNI – R.U.C.  
Via Torre Verde n. 21  
38100 - TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI  
PROFESSIONALI  
LORO SEDI

AL DIPARTIMENTO POLITICHE  
SANITARIE  
SEDE

Trento, **29 maggio 2008**

Prot. n. **5242 / 08** LAM/PGM

OGGETTO: Deliberazioni della Giunta provinciale n. 1231 del 16 maggio 2008 e n. 1294 del 23 maggio 2008:

- modificazioni alla deliberazione n. 1279 del 23 giugno 2006 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di fasce di rispetto cimiteriali;
- integrazione della deliberazione n. 2276 del 19 ottobre 2007 concernente l'aggiornamento dei costi medi delle costruzioni per l'anno 2007 in seguito all'entrata in vigore della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

Con la presente nota si comunica che con deliberazioni n. 1231 di data 16 maggio 2008 e n. 1294 del 23 maggio 2008 si è provveduto rispettivamente:

- a modificare la deliberazione n. 1279 del 23 giugno 2006 e successive modificazioni recante disposizioni in materia di fasce di rispetto cimiteriali.
- ad integrare la deliberazione n. 2276 del 19 ottobre 2007 concernente l'aggiornamento dei costi medi delle costruzioni per l'anno 2007 in seguito all'entrata in vigore della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

Di seguito si fornisce una sintesi dei contenuti delle predette deliberazioni.

### 1. Modifiche apportate alla disciplina in materia di interventi ammessi nelle fasce di rispetto cimiteriale

In attesa della predisposizione dei provvedimenti attuativi della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la Giunta provinciale ha ritenuto, nella fase transitoria di applicazione del comma 3 bis dell'articolo 75 della l.p. 10/1998, di precisare la disciplina in materia di fasce di rispetto cimiteriale ammettendo alcuni interventi che possono assumere particolare rilievo sotto il profilo dell'interesse pubblico e che non risultino localizzabili in altre aree, ovvero che non assumono concreta rilevanza ai fini di tutela dell'area cimiteriale. Tali interventi naturalmente dovranno essere ritenuti compatibili con le esigenze igienico-sanitarie e di tutela del decoro del luogo dalla competente autorità sanitaria, rimanendo fermo pertanto l'obbligo di preventivo rilascio del parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Le modifiche sono dirette a precisare alcuni aspetti della disciplina al fine di rendere più completa l'elencazione delle tipologie di interventi ammessi e di semplificare le relative procedure autorizzative. In particolare al punto 4) della lettera b), concernente la fascia compresa fra 25 e 50 metri, è stato precisato che, oltre agli interventi già previsti, è ammissibile anche la realizzazione di serre e costruzioni pertinenziali in generale al servizio di edifici esistenti (ad es. legnaie e tettoie). Per quanto riguarda la fascia inferiore a 25 metri, sono ora ritenuti ammissibili anche gli interventi di cui al numero 1) della lettera b) e cioè le "nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti" nonché i nuovi interventi aggiunti al predetto punto 4) della lettera b).

La deliberazione in argomento ha specificato, inoltre, che si applica la procedura di cui all'articolo 104 della l.p. 22/91 anche per gli interventi di cui all'articolo 104 bis, in deroga alle particolari disposizioni procedurali previste da quest'ultimo articolo.

Con la predetta deliberazione è stato altresì approvato il testo coordinato della deliberazione n. 1279 del 2006 con la deliberazione di modifica in argomento.

## 2. Integrazioni alla disciplina in materia di costi di costruzione per il pagamento del contributo di concessione

Con la deliberazione n. 1294 del 23 maggio 2008 si è inteso adeguare alla nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 la disciplina vigente in materia di determinazione dei costi medi delle costruzioni per l'anno 2007 per il pagamento del contributo di concessione, recata dalla deliberazione n. 1276 del 19 ottobre 2007.

La l.p. n. 1 del 2008 ha ripreso la disciplina in materia di contributo di concessione della l.p. n. 22 del 1991 con alcune integrazioni e modificazioni, rinviando al regolamento di attuazione la disciplina di dettaglio. La medesima l.p. n. 1 del 2008 con l'articolo 116 ha provveduto altresì, pur mantenendo la precedente suddivisione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 della l.p. n. 22 del 1991 fra interventi che richiedono rispettivamente il pagamento di un terzo e di due terzi del contributo, a precisare meglio le categorie di interventi che possono usufruire di una riduzione del contributo di concessione, anche al fine di risolvere alcuni problemi interpretativi sorti nell'applicazione delle disposizioni della l.p. n. 22 del 1991.

Tali disposizioni di carattere integrativo possono trovare applicazione anche nel regime transitorio di applicazione delle norme della l.p. n. 22 del 1991 in attesa della piena operatività della l.p. n. 1 del 2008 che interverrà con la redazione dei suoi regolamenti attuativi.

La citata deliberazione n. 1294 del 2008 ha quindi precisato che gli interventi di cui all'articolo 116, comma 1, lettera d), della l.p. n. 1 del 2008, consistenti nelle "costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie ed assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica", in quanto collocati fra gli interventi che richiedono il pagamento di un terzo del contributo di concessione, rientrano sin d'ora fra quelli della sub categoria C1 ai fini della determinazione del contributo medesimo.

La predetta deliberazione ha altresì stabilito che l'esenzione dal contributo di concessione deve intendersi immediatamente riconosciuta anche per "l'attività di acquacoltura, esercitata da imprenditori ittici" di cui all'articolo 117, comma 1, lettera a), numero 1), della l.p. n. 1 del 2008 e per "le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale" di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo 117.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -